



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 151
N. GENERALE 2106 DEL 15/11/2018

OGGETTO: INCARICO PER L'OPPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE PER L'ESECUZIONE MOBILIARE DEL TRIBUNALE DI TRANI AVVERSO N. 11 ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. VITTORIO PONDRELLI.



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 151
DEL 15/11/2018**

OGGETTO: INCARICO PER L'OPPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE PER L'ESECUZIONE MOBILIARE DEL TRIBUNALE DI TRANI AVVERSO N. 11 ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. VITTORIO PONDRELLI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto sindacale prot. 8666 del 16.3.2018 di conferimento allo scrivente Segretario Generale della Responsabilità del Servizio Legale e Contenzioso;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo ha istruito e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola valida a tutti gli effetti;

DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come allegato;

ATTESTA

regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Per la pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni dell'art. 37 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Francesco Angelo LAZZARO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Segretario Generale competente per l'adozione del provvedimento finale .

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

avv. Vito Luciano Preziosa

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso

PREMESSO che:

- con sentenza n.1662/09/2015, pronunciata in data 10.4.2015 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari – Sezione 9, venivano accolti i ricorsi dei sigg. L.N., D.F.R., P.M.T., S.S., P.R.A., A.L., D.D., D.L., D.N., D.M.M. e O.G. avverso il silenzio/diniego del Comune di Trani alle istanze di restituzione delle somme corrisposte per l'anno 2007 a titolo di compartecipazione all'addizionale IRPEF per l'anno 2007 e veniva condannato il Comune di Trani alla restituzione di dette somme e "al pagamento in favore delle parti ricorrenti della somma di Euro 1.000,00, oltre IVA e CNPA come per legge";
- stante il mancato pagamento, venivano notificati gli atti di precetto e gli atti di pignoramento presso la Tesoreria Comunale formulati dall'avv. Maurizio Sasso, in rappresentanza e difesa de succitati sigg. L.N., D.F.R., P.M.T., S.S., P.R.A., A.L., D.D., D.L., D.N., D.M.M. e O.G. , con i quali le spese legali di Euro 1.000,00, oltre IVA e CNPA come per legge venivano intese come dovute per ognuno degli 11 creditori;
- con ordinanza definitiva n.2507 del 18.9.2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari – Sezione 9 – pronunciata a seguito dell'istanza di correzione della citata sentenza n.1662/09/2015 da parte degli 11 ricorrenti, fondata sul rilievo della omessa precisazione che la liquidazione in € 1.000,00 delle spese giudiziali doveva intendersi riferita a favore di ciascun ricorrente – si riteneva al contrario che detta liquidazione <<ha tenuto conto della serialità dei ricorsi riuniti e del loro modestissimo valore, sì da considerare congrua la fissazione di un unico onorario a favore del difensore comune>>;

VISTA la "Convenzione disciplinante l'incarico per la difesa del Comune" nel giudizio de quo, stipulata con l'avv. Vittorio PONDRELLI in data 29.11.2016, con la quale si è stabilito, tra l'altro, al punto 4) che <<sarà liquidato il compenso della prestazione di che trattasi come segue:

- in caso di provvedimento giudiziario favorevole per il Comune di Trani Euro 1.000,00, oltre € 1.595,00 per esborsi vari, rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, per un totale complessivo al lordo della ritenuta d'acconto di € 3.054,12, con diritto del legale a trattenere per sé il 70% delle somme liquidate dal giudice a titolo di spese legali, dichiarandosi a tal fine distrattario (precisando che la somma di € 3.054,12 verrà subito liquidata a titolo di acconto);
- in caso di rinuncia alle azioni esecutive da parte dei creditori procedenti o in caso di compensazione delle spese dei giudizi al compenso sopra indicato di € 3.054,12 - venendo meno il diritto a trattenere per sé il 70% delle somme liquidate dal giudice a titolo di spese legali - si aggiungerà l'ulteriore importo di Euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, al lordo della ritenuta d'acconto.>>;

VISTA la determinazione dirigenziale n.129 del 4.10.2017, con la quale è stato conferito all'avv. Vittorio PONDRELLI l'incarico di proporre opposizione dinanzi al Giudice per l'esecuzione mobiliare del Tribunale di Trani avverso i n.11 atti di pignoramento presso terzi promossi dai sigg. L.N., D.F.R., P.M.T., S.S., P.R.A., A.L., D.D., D.L., D.N., D.M.M. e O.G. in esecuzione della sentenza n.1662/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari – Sezione 9 (impegno n. 1075/0 – 2017 di € 5.972,36 sul cap.2058, ora impegno n. 485-2018);

DATO ATTO che il Giudice per l'esecuzione mobiliare del Tribunale di Trani, a seguito della spiegata opposizione, non ha proceduto ad assegnare alcuna somma ai ricorrenti e che, pertanto, il legale ha concluso l'incarico ricevuto, rendendo esigibile la relativa obbligazione;